

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI "

= = =

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "AMICI DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI".

Art. 2 - DURATA

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, Via Magenta n. 31.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, sedi operative e dipendenze.

Art. 4 - SCOPO

L'Associazione, senza scopi di lucro e senza finalità speculative, basata sul volontariato, persegue esclusivamente finalità di carattere culturale e sociale.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, con lo scopo di contribuire fattivamente all'incremento ed alla valorizzazione dei Musei Civici di Torino, formando un gruppo di volontari, cultori ed intenditori d'arte che promuova iniziative finalizzate a far conoscere il patrimonio artistico dei Musei in Italia ed all'estero e che concorra all'organizzazione delle iniziative deliberate dagli organi preposti alla gestione della Fondazione Torino Musei, favorendo la conservazione e l'accrescimento del patrimonio artistico dei Musei, anche attraverso la donazione ed il restauro di opere d'arte di indiscusso valore.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore

di tutta la collettività, l'Associazione si propone di

- a) curare la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire alla realizzazione di tutte le attività dirette a raggiungere gli scopi statutari;
- b) organizzare incontri e conferenze che trattino come argomento temi artistici, collezionistici, di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico;
- c) organizzare viaggi di studio in Italia e all'estero per approfondire la conoscenza di importanti istituzioni culturali.

Le attività di cui sopra verranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni fornite gratuitamente dai propri aderenti.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione potrà acquistare beni mobili ed immobili, assumere finanziamenti, aprire conti correnti in banca e compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, ivi inclusa l'assunzione di personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, liberi professionisti, esperti e/o consulenti, imprese ed altre associazioni.

Art. 5 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed intendano perseguire fattivamente i suoi scopi, comprese altre associazioni analoghe, enti pubblici o privati. Ai soli fini organizzativi e senza limitazione ai diritti di rappresentanza e di partecipazione alla vita dell'associazione, i soci si distinguono in fondatori, benefattori e ordinari.

- Sono soci fondatori i soci che sono intervenuti nell'atto notarile di costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto lo statuto allegato all'atto medesimo, nonché i soci che ne faranno specifica richiesta e, in considerazione della loro particolare qualifica o dei possibili apporti sia di carattere patrimoniale che di carattere culturale, siano ammessi con detta

qualifica dal Consiglio di Amministrazione.

- Sono soci benefattori coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Fondazione Torino Musei.
- Sono soci ordinari le persone od enti che vengono ammessi da Consiglio di Amministrazione dietro sottoscrizione e presentazione di apposita domanda.

I soci fondatori, benefattori e ordinari versano una quota stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La quota vale per l'anno solare in cui è versata ed anche per l'anno solare successivo se il versamento avviene dopo il primo novembre.

L'attività dei soci e dei componenti gli organi dell'Associazione non potrà essere in alcun modo retribuita.

Ai soci ed ai componenti gli organi dell'Associazione potranno essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese vive sostenute e documentate per l'attività prestata, con modalità e limiti stabiliti preventivamente dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che si verifica quando il socio presenti formale dichiarazione per iscritto, in tal senso, al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che si verifica quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa o del contributo associativo decorsi due mesi dalla formale richiesta di adempimento inoltrata dalla associazione.

Il socio è inoltre escluso quando non adempie agli obblighi derivanti dal presente Statuto o viola le prescrizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione o comunque quando intervengono gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e notificata al socio

per iscritto.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso contrario i recedenti saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale stabilita.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I soci sono obbligati;

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua.

I soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare con diritto di voto alle Assemblee e ad accedere alle cariche sociali.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- c) dai proventi di iniziative sociali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i soci e per i componenti gli organi dell'Associazione, di cui al precedente articolo 5(cinque).

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All'assemblea generale hanno diritto di partecipare tutti i soci (fondatori, benefattori, ordinari) maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa. Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte dell'Associazione partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può avere più di sei deleghe.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno dal presidente del Consiglio entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta (anche a mezzo fax o posta elettronica) contenente il luogo, il giorno, l'ora - tanto della prima che dell'eventuale seconda convocazione - e gli argomenti da trattare, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la adunanza, all'indirizzo risultante dal libro soci. L'assemblea è altresì convocata, con le stesse modalità, ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o almeno tre Consiglieri, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico - culturale - artistico dell'Associazione;

- b) sul bilancio consuntivo e preventivo;
- c) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- d) sull'eventuale regolamento interno e sue variazioni.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario-tesoriere.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, fatto salvo quanto infra, in prima convocazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, anche nella stessa data ma almeno due ore dopo la prima convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 C.C..

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un

numero di membri nominati dall'Assemblea, anche tra i non soci, variabile da 8 (otto) a 16 (sedici).

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà o sulla base di singole autocandidature o sulla base di liste presentate dai soci.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il numero di voti più elevato. In caso di parità di voti sarà nominato il candidato più anziano di età.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione:

il Presidente della Fondazione Torino Musei, il Direttore della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea (GAM), il Direttore del Museo Civico d'Arte Antica e Palazzo Madama, il Direttore del Borgo e Rocca Medievale e il Direttore del Museo d'Arte Orientale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-tesoriere ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Se, per un qualsiasi motivo, un componente il Consiglio di Amministrazione viene a cessare dall'incarico durante il triennio, viene sostituito da persona cooptata dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Esso si riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e

comunque non meno di due volte all'anno.

Si riunisce altresì su invito del Presidente o su motivata richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, anche per fax e posta elettronica, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante telegramma o telefax o e-mail, con preavviso di ventiquattro ore.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che, nominato di volta in volta anche al di fuori dei membri del Consiglio, provvederà alla redazione del verbale stesso.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione.

Allo stesso spetta, tra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- proporre la nomina del Presidente Onorario, nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- stabilire annualmente l'ammontare della quota associativa;

- riconoscere la qualità di socio benemerito;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per i casi previsti dal presente Statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- accettare le devoluzioni ed i contributi pubblici e privati, a favore dell'Associazione;
- deliberare l'assunzione di dipendenti, determinandone l'inquadramento e la retribuzione;
- deliberare la stipulazione di contratti.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta, fra l'altro, al Presidente o al Vice Presidente:

- convocare e presiedere l'assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute,
- coordinare e dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito dei poteri conferiti e curare una corretta amministrazione dell'Associazione stessa,;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva per la ratifica.

Art. 13 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per particolari meriti nel mondo della cultura e dell'arte, eccetto il primo che viene nominato in sede di atto costitutivo.

Il presidente Onorario ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Associazione può nominare, ove obbligatorio per legge o se così deciso dai soci, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti tutti nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina all'unanimità nel proprio ambito un Presidente e provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e conti consuntivi.

Art. 15 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, nella stessa occasione sarà presentato ed approvato il bilancio preventivo.

Entro il 15 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e' soddisfatta dall'associazione a spese di richiedente.

Art. 16 - AVANZI DI GESTIONE

All' associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio alla Fondazione Torino Musei oppure - nel caso in cui alla data dello scioglimento il beneficiario designato non fosse facoltizzato a ricevere l'assegnazione - ad altra istituzione della Città di Torino che persegua le finalità che la Fondazione Torino Musei svolgeva alla data di costituzione dell'Associazione, oppure ancora ad altre organizzazioni non lucrative di carattere culturale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 co. 190 della l. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia sorgesse fra soci, Consiglieri e revisori (ove nominati) in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al

Codice Civile ed alle norme di legge applicabili in materia ed in particolare alla legge 266 dell'11 luglio 1991 e al decreto legge 433 del 14 novembre 1992 convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993 n. 4.